

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1836

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANONE, STERPA, BOZZI, ALTISSIMO, BASLINI, BIONDI,  
COSTA, FERRARI GIORGIO, ZAPPULLI

*Presentata il 1° luglio 1980*

### Nuovo ordinamento del sistema pensionistico

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1) Il sistema pensionistico italiano è caratterizzato da gravi disfunzioni che incidono negativamente sulla qualità della vita di una vasta categoria di cittadini.

Le disfunzioni sono di ordine funzionale, e di ordine finanziario. Sul piano funzionale c'è da sottolineare la lentezza con cui soprattutto l'INPS adempie ai propri compiti e sul piano finanziario si assiste al vistoso aumento del *deficit* previdenziale che alla distanza potrebbe mettere in discussione la stessa certezza dei trattamenti pensionistici.

Le predette disfunzioni traggono la loro origine in larga parte dalla selva di norme in materia pensionistica che si sono stratificate nel corso degli anni, dando luogo a gravi difficoltà interpretative ed applicative per gli stessi « addetti ai lavori » ed a gravi disparità di tratta-

to, a parità di condizioni, tra le varie categorie dei lavoratori.

L'altra fonte di problemi, specie di ordine finanziario, è costituita dalla lunga serie di concessioni di tipo assistenziale che si sono verificate in questi ultimi anni soprattutto nel campo delle pensioni di invalidità.

2) I liberali presentano in Parlamento una propria proposta di legge in campo pensionistico allo scopo di mettere ordine in tale intricata materia, restituire certezza al sistema previdenziale, certezza che può derivare da uno stabile equilibrio economico del settore, eliminare disparità di trattamento tra le varie categorie di lavoratori a parità di contribuzione, rendere trasparente e socialmente motivato l'apporto dei fondi statali al sistema previdenziale, creare le condizioni per lo svi-

luppo di un'ampia previdenza integrativa di tipo volontaristico.

La proposta liberale si differenzia sostanzialmente, come impostazione di fondo, dai vari progetti attualmente in discussione in Parlamento. Sono stati però ripresi integralmente alcuni articoli, eminentemente tecnici, del disegno di legge (C. n. 1296) governativo su cui c'è l'assenso dei liberali.

C'è inoltre da sottolineare che i liberali condividono l'impostazione di fondo del disegno di legge S. n. 464 sulla riforma dell'invalidità pensionabile, disegno di legge di cui è indispensabile l'approvazione contestuale all'approvazione della riforma pensionistica al fine di garantire l'equilibrio finanziario del settore previdenziale.

3) Gli elementi di fondo della presente proposta sono i seguenti:

a) la salvaguardia completa di tutti i diritti acquisiti e delle legittime aspettative, nel senso che le nuove norme si applicano esclusivamente ai nuovi iscritti, a coloro che non hanno raggiunto il limite di pensionabilità minima ed a tutti gli altri che ne facciano esplicita richiesta;

b) la salvaguardia della pluralità previdenziale con l'inclusione di norme che consentono alle varie categorie di lavoratori che vi aspirino, di ottenere l'autonomia previdenziale;

c) l'articolazione del sistema pensionistico su tre livelli: pensione sociale, pensione ordinaria, pensione integrativa volontaria.

La pensione sociale viene attribuita a tutti i cittadini ultrasessantacinquenni con un reddito inferiore a 4.000.000 annui ed è finanziata con fondi statali, in tal modo viene assicurato un livello di pensionamento minimo a tutti i cittadini non abbienti. Adottando inoltre il riferimento al reddito personale si attribuisce la pensione sociale ad una larga parte delle casalinghe.

La pensione sociale ampliata nel suo campo di applicazione viene a sostituire le norme riguardanti l'integrazione al minimo delle pensioni, cioè al fine di conse-

guire due obiettivi: in primo luogo si lega l'intervento dei fondi statali per il sostegno delle pensioni ad un preciso requisito di reddito quindi a motivazioni sociali reali (oggi l'integrazione al minimo delle pensioni avviene indipendentemente dal livello di reddito del percettore); in secondo luogo si realizza la trasparenza dell'intervento dei fondi pubblici a sostegno del settore previdenziale.

La pensione ordinaria obbligatoria è assegnata a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato al compimento del 65° anno di età e calcolata in base all'anzianità di lavoro ed alla retribuzione del periodo finale di lavoro ed è finanziata integralmente con i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro.

La pensione integrativa volontaria è attribuita a tutti i lavoratori dipendenti od autonomi che intendano avvalersene ed è commisurata alla capitalizzazione dei premi e dei contributi versati dai lavoratori;

d) l'introduzione di un meccanismo di indicizzazione delle pensioni legato alla dinamica del monte contributi in modo da assicurare un equilibrio finanziario duraturo;

e) la totale possibilità di cumulo tra redditi e pensioni;

f) l'unificazione delle aliquote contributive, oggi assai differenziate e l'unificazione dei criteri di calcolo della pensione in rapporto alla retribuzione pensionabile ed agli anni di contribuzione;

g) l'introduzione, per i lavoratori autonomi, della possibilità di scegliere il livello di copertura previdenziale attraverso contribuzioni rapportate a classi convenzionali di reddito;

h) la possibilità per i professionisti, ferme restando le varie casse autonome, di optare per la copertura previdenziale dei lavoratori autonomi;

i) la delega al Governo per la ristrutturazione dell'INPS;

l) il riequilibrio della composizione del Consiglio di amministrazione dello INPS.

La presente proposta di legge non necessita di copertura finanziaria in quanto l'elevazione dell'importo della pensione sociale e la estensione della stessa ad una più ampia fascia di cittadini è grosso modo compensata dall'abolizione delle norme sull'integrazione al minimo delle pensioni e dai contemporanei risparmi che deriveranno dalla modifica delle norme riguardanti l'invalidità pensionabile.

Il finanziamento della pensione sociale avverrà in concreto utilizzando gli attuali apporti dello Stato all'INPS e da eventuali ulteriori apporti da determinarsi e da coprire in sede di legge finanziaria.

Si passa ora all'esame degli articoli.

#### TITOLO I

*Articolo 1* — Stabilisce che la disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui al presente progetto si applica ai soli lavoratori dipendenti privati non essendo ancora maturi i tempi per l'unificazione della disciplina pensionistica dei dipendenti privati con quelli del settore pubblico.

In particolare, l'applicabilità è prevista per i nuovi iscritti e per coloro i quali pur risultando, alla data di entrata in vigore della legge, già iscritti agli istituti previdenziali non abbiano superato il periodo di pensionabilità minima.

Viene prevista, inoltre, la possibilità, per i lavoratori iscritti agli istituti previdenziali che abbiano superato il periodo di pensionabilità minima, di rientrare nel campo di applicazione della nuova disciplina legislativa dietro richiesta degli interessati.

*Articolo 2* — Prevede l'articolazione del sistema pensionistico in tre livelli di prestazioni previdenziali:

- a) pensione sociale;
- b) pensione ordinaria obbligatoria;
- c) pensione integrativa volontaria.

*Articolo 3* — Analizza le caratteristiche della pensione sociale. In primo luogo determina i requisiti necessari per poter beneficiare di tale forma di previdenza stabilendone l'attribuzione a tutti i cittadini ultrasessantacinquenni con reddito non superiore a 4.000.000 annui netti e solo per la quota necessaria al raggiungimento di tale livello retributivo.

È prevista, inoltre, la rivalutazione annuale del limite di reddito secondo l'aumento del costo della vita calcolato dall'ISTAT.

In secondo luogo affida la gestione della pensione sociale all'INPS e stabilisce che il suo finanziamento si realizzi attraverso il finanziamento dello Stato anche mediante nuovi apporti.

Stabilisce che l'importo della pensione sociale viene determinato annualmente con decreto del Ministro del lavoro di concerto col Ministro del tesoro.

Stabilisce, infine, la sostituzione delle norme concernenti le integrazioni al minimo delle pensioni con il nuovo meccanismo sulle pensioni sociali.

*Articolo 4* — Prevede la corresponsione a tutti i lavoratori dipendenti privati, al compimento del 65° anno di età della pensione ordinaria obbligatoria, fissandone la misura massima nel 90 per cento della retribuzione del periodo finale di lavoro, al 40° anno di anzianità contributiva.

*Articolo 5* — Delinea il principio della libertà per tutti i lavoratori, di poter beneficiare di forme previdenziali integrative della pensione obbligatoria ordinaria, secondo il principio della capitalizzazione dei contributi versati dai lavoratori.

Precisa tale concetto individuando in organismi di previdenza istituiti anche in sede aziendale o in imprese assicuratrici private i soggetti erogatori delle prestazioni previdenziali integrative.

Delega, infine, il Governo ad introdurre criteri generali il cui rispetto costituisca presupposto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato agli organismi integrativi predetti.

## TITOLO II

*Articolo 6* — Fissa l'età di pensionamento a 65 anni, sia per gli uomini che per le donne, concedendo la possibilità del pensionamento anticipato al compimento del 60° anno di età.

Conferma i diversi limiti di età previsti dalle leggi vigenti per particolari categorie di lavoratori.

*Articolo 7* — Considera retribuzione imponibile, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, l'intero corrispettivo che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in virtù della prestazione lavorativa, al lordo di qualsiasi trattenuta.

Enumera, tassativamente, varie indennità, gratifiche o rimborsi, non facenti parte della retribuzione imponibile.

*Articolo 8* — Fissa in lire 25.000.000 adeguate annualmente al 100 per cento del costo della vita, il limite massimo di retribuzione annua ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile ed imponibile.

*Articolo 9* — Determina i criteri per il calcolo della retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, prendendo come riferimento, nell'arco degli ultimi dieci anni solari precedenti il semestre anteriore alla data di decorrenza della pensione, la media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai 3 gruppi di 52 settimane che hanno fornito le retribuzioni più elevate, avendo attribuito a ciascuna settimana il valore retributivo medio risultante dalla retribuzione percepita nell'anno solare di riferimento.

*Articolo 10* — Adegua il valore retributivo da assegnarsi a periodi riconosciuti figurativamente secondo le leggi in vigore e il sistema di calcolo adottato, al precedente articolo 9, per la determinazione della retribuzione pensionabile.

Riconosce, inoltre, senza limiti di durata, i periodi indennizzati di malattia, quelli di cassa integrazione ed i periodi di assenza per infortunio successivi alla data di entrata in vigore della legge.

*Articolo 11* — Innova la legislazione vigente in tema di calcolo delle pensioni supplementari e dei supplementi di pensioni, introducendo il criterio retributivo in luogo di quello contributivo.

Eleva, inoltre, da 2 a 5 anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento, il termine minimo alla scadenza del quale è possibile richiedere la pensione supplementare o il supplemento di pensione.

*Articolo 12* — Stabilisce che le pensioni obbligatorie di invalidità, vecchiaia e superstiti, siano rivalutate semestralmente in misura tale da comportare il pareggio del monte pensioni, con l'esclusione di quelle sociali, con il monte contributi. Fissa norme finanziarie di salvaguardia.

*Articolo 13* — Prevede che il meccanismo di perequazione automatica di cui al precedente articolo 12 sia applicato a tutti i trattamenti pensionistici di cui un soggetto sia titolare.

*Articolo 14* — Dispone l'intera cumulabilità delle pensioni ai superstiti e dirette erogate dal regime generale ovvero dagli ordinamenti integrativi, sostitutivi esonerativi, esclusivi del medesimo, con i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale e con i trattamenti di integrazione salariale e di disoccupazione.

Esclude, infine, la cumulabilità della pensione di invalidità totale con qualunque reddito da lavoro.

*Articolo 15* — Sancisce l'incompatibilità e, quindi, la non cumulabilità, delle pensioni anticipate e di anzianità con la retribuzione derivante da rapporto di lavoro subordinato.

Dispone, peraltro, la cessazione di tale incompatibilità in conseguenza del raggiungimento dell'età pensionabile.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Esclude l'applicabilità delle precedenti disposizioni alle pensioni liquidate anteriormente alla scadenza del biennio successivo alla data di entrata in vigore della legge.

*Articolo 16* — Delega al Governo l'emanazione di norme rivolte alla graduale pacificazione delle aliquote contributive destinate al finanziamento delle gestioni pensionistiche.

*Articolo 17* — Affida all'INPS, ed agli enti che ne abbiano attualmente la facoltà, la gestione dell'assicurazione obbligatoria IVS.

Delega il Governo all'emanazione di norme che determinino il contributo di solidarietà dovuto in ragione del raffronto tra il rapporto iscritti-pensionati presente nell'assicurazione generale obbligatoria e quello iscritti-pensionati presente nelle singole gestioni o enti esonerati.

Conferisce delega al Governo affinché, attraverso un apposito procedimento amministrativo, su richiesta di particolari categorie di lavoratori dipendenti ed autonomi, possano sorgere nuovi enti gestori dell'assicurazione obbligatoria IVS.

## TITOLO III

*Articolo 18* — Conferisce la facoltà, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS, di riportare la propria contribuzione previdenziale a classi di reddito convenzionalmente determinate.

Dispone che la determinazione delle classi di reddito, le aliquote contributive corrispondenti e le modalità del loro versamento, vengano stabilite con decreto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

*Articolo 19* — Conferma l'ammontare del contributo annuo di risanamento per

le gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali in lire 65.500 e lire 62.000, disponendone la rivalutazione, a partire dal 1° gennaio 1984, mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

*Articolo 20* — Dispone che lo Stato si faccia carico di ripianare il disavanzo patrimoniale della gestione speciale invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni così come risulta al 31 dicembre 1979.

Stabilisce, inoltre, che, con decorrenza 1° gennaio 1981, lo Stato medesimo sopporti l'onere finanziario delle pensioni liquidate dalla gestione predetta anteriormente al 1° gennaio 1980.

Delega, infine, il Governo all'emanazione di norme finalizzate e rideterminare la contribuzione dovuta dagli iscritti appartenenti alle categorie suddette.

*Articolo 21* — Delega il Governo ad emanare norme aventi forza di legge che attribuiscono la facoltà ai liberi professionisti di scegliere l'iscrizione alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, in luogo di quella ai tradizionali enti previdenziali autonomi, limitatamente alla assicurazione obbligatoria IVS.

## TITOLO IV

*Articolo 22* — Attribuisce delega al Governo circa l'emanazione di norme aventi ad oggetto la riorganizzazione dell'INPS, con particolare riguardo ad un più tempestivo e corretto svolgimento delle proprie funzioni.

*Articolo 23* — Regola la composizione del Consiglio di amministrazione dello INPS, avendo per scopo una più equilibrata rappresentanza delle varie componenti sociali.

## PROPOSTA DI LEGGE

## TITOLO I

## NORME GENERALI

## ART. 1.

*(Campo di applicazione).*

Le norme della presente legge sulla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, si applicano a tutti i lavoratori dipendenti privati.

Le norme della presente legge si applicano ai lavoratori iscritti agli istituti previdenziali che non abbiano ancora superato il periodo di pensionabilità minima ed ai nuovi iscritti.

Le norme predette sono inoltre applicate ai lavoratori iscritti agli istituti previdenziali che abbiano superato il periodo di pensionabilità minima che ne facciano richiesta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 2.

*(Articolazione del sistema pensionistico).*

Il sistema pensionistico è articolato sui seguenti tre livelli:

a) pensione sociale, attribuita a tutti i cittadini ultrasessantacinquenni, al di sotto di un determinato livello di reddito, secondo le modalità previste dalla presente legge, e finanziata da fondi statali;

b) pensione ordinaria, attribuita a tutti i lavoratori dipendenti privati e commisurata alla retribuzione del periodo finale di lavoro ed alla anzianità di lavoro, finanziata integralmente dai contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro;

c) pensione integrativa volontaria, attribuita a tutti i lavoratori che intendano

avvalersene, commisurata all'entità dei contributi o premi versati, e finanziata integralmente dagli stessi.

ART. 3.

*(Pensione sociale).*

Ogni anno il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro determina l'ammontare mensile della pensione sociale.

La pensione sociale è attribuita a tutti i cittadini che abbiano raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, possessori di un reddito non superiore a 4.000.000 annui netti, compresa la pensione sociale.

La pensione sociale è attribuita solo nella misura necessaria al raggiungimento del livello di reddito di 4.000.000 annui netti.

Il limite di reddito di cui ai commi precedenti è aumentato ogni anno a partire dal 1° gennaio 1981 in misura percentuale pari all'aumento del costo della vita accertato dall'ISTAT per l'anno solare precedente.

La pensione sociale è gestita dall'INPS e finanziata utilizzando gli attuali apporti finanziari dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale e da ulteriori apporti da determinarsi ogni anno in sede di legge finanziaria.

Le norme sulla pensione sociale di cui al presente articolo sostituiscono le norme concernenti le integrazioni al minimo delle pensioni, norme che si intendono abrogate.

ART. 4.

*(Pensione ordinaria obbligatoria).*

La pensione ordinaria obbligatoria è attribuita di norma a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

La misura massima della percentuale di commisurazione della pensione alla retri-

buzione del periodo finale di lavoro, secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9, è fissato nel 90 per cento al quarantesimo anno di anzianità contributiva.

Le misure intermedie della percentuale indicata nel comma precedente sono determinate nella tabella A annessa alla presente legge.

ART. 5.

*(Pensione integrativa volontaria).*

Le pensioni integrative sono attribuite a tutti i lavoratori dipendenti od autonomi che intendano avvalersene e sono commisurate alla capitalizzazione dei contributi o dei premi versati dai lavoratori.

L'erogazione dei trattamenti integrativi delle prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti può essere effettuata dall'INPS, da organismi di previdenza, istituiti anche in sede aziendale e mediante appositi accordi contrattuali previdenziali, dotati di personalità giuridica di diritto privato, oppure, oltre che individualmente, anche per mezzo di apposite convenzioni stipulate dalle aziende con imprese di assicurazione autorizzate per legge all'esercizio dell'assicurazione sulla vita.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, fissa le norme in base alle quali le imprese di assicurazione devono gestire la previdenza integrativa volontaria; con lo stesso decreto sono fissati i requisiti e le garanzie patrimoniali necessari affinché le imprese di assicurazione siano autorizzate all'esercizio della previdenza integrativa volontaria.

Con delega da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad introdurre criteri generali al cui rispetto sono tenuti gli organismi integrativi ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato con



## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

particolare riferimento ai seguenti numeri:

1) la gestione integrativa deve essere finanziariamente autosufficiente e non gravare, direttamente od indirettamente, sulla finanza pubblica;

2) il trattamento integrativo non potrà prevedere una età pensionabile, ovvero pensionamenti anticipati in contrasto con i principi di cui alla presente legge.

Agli effetti del trattamento fiscale del reddito del lavoratore si applicano alla contribuzione versata alla gestione integrativa i benefici previsti per i contributi versati all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti.

## TITOLO II

## NORME SUL REGIME GENERALE DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI DEI LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI

## ART. 6.

*(Età del pensionamento).*

Il limite di età per aver diritto alla pensione di vecchiaia è fissato al compimento del sessantacinquesimo anno.

L'assicurato può optare per la pensione al compimento dell'età di sessanta anni.

I diversi limiti di età previsti dalle norme attualmente in vigore restano fermi per i lavoratori non vedenti, i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, i lavoratori marittimi, il personale di volo, i lavoratori dello spettacolo, ed i giornalisti.

## ART. 7.

*(Retribuzione imponibile).*

Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

previdenza ed assistenza sociale si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte a titolo di:

1) diaria o indennità di trasferta o di missione in cifra fissa determinata in relazione alle effettive giornate di trasferta o missione;

2) rimborsi a pie' di lista che costituiscono rimborsi di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione di lavoro;

3) indennità di rappresentanza, purché prevista da disposizioni legislative o regolamentari ovvero da contratti collettivi di lavoro;

4) indennità di cassa;

5) indennità di panatica per i marittimi a terra in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;

6) gratificazione o elargizione concessa *una tantum* a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale;

7) indennità di anzianità ed integrazioni attribuite al momento ed in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro;

8) valore della mensa in natura;

9) quota dei compensi provvigionali dei produttori di assicurazione attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.

L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.

La retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle ge-

stioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.

Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con effetto dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

*(Massimale di retribuzione pensionabile ed imponibile).*

A decorrere dal periodo di paga successivo all'entrata in vigore della presente legge il limite massimo di retribuzione annua ai fini della determinazione della pensione e della retribuzione imponibile, è fissato in lire 25.000.000 ed è adeguato annualmente al 100 per cento del costo-vita calcolato dall'ISTAT, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 9.

*(Determinazione della retribuzione pensionabile).*

Il periodo da prendere a base per la determinazione della retribuzione annua pensionabile nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti è costituito dagli ultimi dieci anni solari precedenti il semestre anteriore alla data di decorrenza della pensione, ivi compreso l'anno in cui cade l'inizio del semestre stesso.

Per la determinazione della retribuzione annua pensionabile si calcola la retribuzione media settimanale di ciascun anno solare o frazione di esso, suddividendo le retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro o corrispondenti ai periodi riconosciuti figurativamente ovvero ad eventuale contribuzione volontaria per il numero delle settimane retribuite o riconosciute figurativamente ovvero coperte da contribuzione volontaria.

La retribuzione media settimanale che compete a ciascun anno solare di cui al comma precedente fino al quarto anno antecedente a quello di decorrenza della pensione è rivalutata, per il 75 per cento del suo ammontare, in corrispondenza alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno cui la retribuzione si riferisce e il terzo anno anteriore a quello di decorrenza della pensione.

Per l'anno solare in cui cade l'inizio del semestre di cui al primo comma, sono prese in considerazione le retribuzioni corrisposte sino all'ultimo periodo di paga anteriore alla data predetta.

La retribuzione media settimanale di ciascun anno solare o frazione di esso, rivalutata ai sensi del terzo comma del presente articolo, non è presa in considerazione per la parte eccedente la retribuzione massima settimanale pensionabile in vigore nell'anno in cui cade l'inizio del semestre di cui al primo comma.

Le settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa, o volontaria, comprese nei dieci anni solari di cui al primo comma si suddividono in gruppi successivi di 52 settimane e si attribuisce a ciascuna settimana il valore retributivo corrispondente alla retribuzione media dell'anno solare cui ciascuna settimana si riferisce. Si calcola, quindi, la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti.

La retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni più elevate. Qualora nel decennio di cui al primo comma risultino retribuzioni percepite in costanza di lavoro o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente o relativi a contributi volontari per un numero di settimane inferiore complessivamente a 156, le operazioni di ricerca e calcolo di cui ai commi precedenti vengono effettuate negli anni solari precedenti fino a concorrenza delle 156 settimane anzidette.

Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili per la determinazione

della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 156, ferma restando la determinazione della retribuzione media settimanale nell'ambito di ciascun anno solare di cui ai precedenti commi, la retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzione esistenti.

ART. 10.

(Contributi figurativi).

Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile di cui all'articolo 9, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore, è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo precedente l'inizio del semestre anteriore alla decorrenza stessa.

Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori alla iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento all'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione.

Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al precedente primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi.

I periodi indennizzati di malattia, quelli di cassa integrazione guadagni nonché

i periodi di assenza per infortunio, indennizzati con l'indennità economica temporanea, successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti figurativamente senza limiti di durata.

Per i lavoratori agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pensionabile, ciascuna settimana di contribuzione figurativa è pari a 6 giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna giornata è quella determinata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l'anno solare in cui si collocano i periodi riconosciuti figurativamente.

Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo non si applicano per la determinazione dell'importo dei contributi figurativi da accreditare ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36.

È fatta salva la disciplina di migliore favore concernente i periodi figurativi prevista per i singoli trattamenti pensionistici dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari.

#### ART. 11.

*(Pensioni supplementari e supplementi di pensioni).*

Le pensioni supplementari da liquidare ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, sono calcolate in forma retributiva con le stesse norme previste per le pensioni autonome a carico dell'assicurazione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità.

dità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi, secondo i criteri di cui al precedente articolo 9.

La liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione autonoma o dalla data di decorrenza del precedente supplemento.

La norma di cui al comma precedente si applica anche ai supplementi liquidati a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa.

È abrogato l'articolo 23-*septies decies* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485.

#### ART. 12.

*(Perequazioni delle pensioni e norme di salvaguardia).*

Ogni sei mesi, con effetto dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun anno, nel caso il monte contributi sia aumentato, gli importi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, con esclusione delle pensioni sociali, sono rivalutati in misura percentuale tale da comportare il pareggio del monte pensioni, escluse le pensioni sociali, con il monte contributi.

L'importo della rivalutazione percentuale delle pensioni di cui al comma precedente è fissato ogni sei mesi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto.

Nel caso di diminuzione del monte contributi lo Stato interviene finanziariamente in misura tale da garantire il livello delle pensioni erogate fino alla emanazione di norme che consentano il ripristino dell'equilibrio.

## ART. 13.

*(Adeguamento automatico in caso di titolarità di più pensioni).*

Ai titolari di più pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori autonomi o a carico delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutiva o, comunque, integrativa della assicurazione generale obbligatoria sopra richiamata o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, la rivalutazione di cui al precedente articolo 12 è dovuta su tutti i trattamenti pensionistici.

## ART. 14.

*(Cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale ed altri trattamenti previdenziali).*

Le pensioni ai superstiti erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, dagli ordinamenti integrativi, sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della medesima nonché dalle gestioni speciali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente, professionale o autonomo e con i trattamenti di integrazione salariale e quelli ordinari e speciali di disoccupazione. Sono parimenti cumulabili con i redditi sopra indicati le pensioni dirette erogate dai regimi indicati nel comma precedente.

Non sono cumulabili con qualsiasi reddito da lavoro le pensioni di invalidità totale.

## ART. 15.

*(Disciplina del cumulo delle pensioni anticipate e di anzianità con la retribuzione).*

Non sono compatibili e, se liquidate, non sono cumulabili con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi in territorio nazionale, le pensioni di anzianità o



anticipate, ivi comprese quelle di cui al secondo comma dell'articolo 6 della presente legge, anche se connesse con esodi volontari o, comunque, agevolati, erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e dagli ordinamenti integrativi, sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della medesima e dalle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. La incompatibilità cessa con il raggiungimento dell'età pensionabile.

Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al presente articolo, la pensione e la retribuzione si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia.

Ferma restando la vigente disciplina sulla incompatibilità e incumulabilità tra pensioni di anzianità ed anticipate e retribuzione prevista dall'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e da particolari ordinamenti, le disposizioni di cui al primo comma non si applicano ai casi che rientrino nei contingenti di cui al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355, nonché alle pensioni indicate al primo comma, che risultino liquidate con decorrenza anteriore alla scadenza del biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 16.

*(Unificazione delle aliquote contributive).*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a stabilire la graduale parificazione delle aliquote contributive dovute per il finanziamento delle gestioni pensionistiche.

#### ART. 17.

*(Gestione dell'assicurazione generale obbligatoria e degli enti esonerati).*

La gestione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è

attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale, che permane il massimo ente gestore.

Gli enti o istituti attualmente esistenti diversi dall'INPS a cui sia stata riconosciuta con legge od altro provvedimento la facoltà di gestire in via sostitutiva l'assicurazione obbligatoria IVS conservano la loro autonomia.

Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge norme delegate per l'introduzione di un contributo di solidarietà da determinarsi in ragione del raffronto obiettivo tra il rapporto tra iscritti e pensionati presente nell'assicurazione generale obbligatoria e quello tra iscritti e pensionati nelle singole gestioni od enti esonerati.

Il Governo è altresì delegato, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare norme dirette a regolamentare il regime di esonero già stabilito dalla legislazione vigente, istituendo un particolare procedimento amministrativo in esplicazione del quale, su domanda di particolari categorie di lavoratori dipendenti ed autonomi che presentino peculiari caratteristiche del loro rapporto di lavoro in connessione con il regime previdenziale dell'IVS, possa essere delegato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche in via temporanea, ad enti di nuova costituzione la gestione dell'assicurazione in oggetto.

### TITOLO III

#### GESTIONI SPECIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI

##### ART. 18.

*(Pensioni per classi di contribuzione  
volontaria dei lavoratori autonomi).*

I lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mez-

zadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, possono, ai fini del conseguimento di pensioni aggiuntive di quella obbligatoria, accedere volontariamente a classi di contribuzione corrispondenti a classi di reddito convenzionale.

La gestione dei contributi e delle pensioni di cui al comma precedente è tenuta con evidenza separata contabile rispetto ai contributi obbligatori.

Le classi di reddito convenzionale sono adeguate con la stessa decorrenza e misura percentuale degli aumenti delle pensioni verificatisi in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

L'importo annuo della pensione aggiuntiva è pari, per ogni anno di contribuzione ed entro il limite massimo di quaranta anni, al 2,25 per cento della media di tutti i redditi convenzionali annui sui quali sono stati versati i contributi ed è annualmente rivalutato ai sensi del precedente articolo 12.

Ai fini del calcolo della pensione i singoli redditi convenzionali sono computati nella misura adeguata vigente nell'anno in cui è stato versato l'ultimo contributo.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i comitati di vigilanza delle gestioni speciali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le classi di reddito convenzionale, la corrispondente aliquota contributiva, le modalità ed i termini dei versamenti.

L'aliquota contributiva anzidetta deve essere variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i comitati di vigilanza delle gestioni speciali, al fine di assicurare l'equilibrio delle gestioni interessate.

Per quanto non disposto dal presente articolo si applica, ove compatibile, la disciplina vigente per le singole gestioni speciali.

## ART. 19.

*(Contributo di risanamento delle gestioni pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali).*

A decorrere dal 1° gennaio 1981 il contributo di risanamento di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, è confermato nelle misure di lire 65.500 e lire 62.000 annue costanti, rispettivamente, per la gestione speciale pensionistica degli artigiani e per quella degli esercenti attività commerciali: il relativo gettito resta acquisito alle gestioni speciali anzidette.

Ai fini dell'estinzione dei disavanzi patrimoniali risultanti al 31 dicembre 1983, da conseguire entro il 31 dicembre 1993, le misure contributive indicate al comma precedente saranno variate, a decorrere dal 1° gennaio 1984, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i comitati di vigilanza delle gestioni interessate.

## ART. 20.

*(Risanamento e riordinamento della gestione speciale per l'assicurazione IVS dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri).*

In presenza dello squilibrio strutturale esistente nella speciale gestione per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ed al fine di porre le condizioni per un più equilibrato rapporto numerico fra lavoratori attivi e pensionati, nonché per conseguire il risanamento finanziario della gestione predetta, lo Stato assume a proprio carico il disavanzo patrimoniale della gestione speciale medesima risultante al 31 dicembre 1979.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 lo Stato in luogo del contributo annuale assume a proprio carico l'onere delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1980 dalla gestione speciale anzidetta. Sulle anticipazioni della Tesore-

ria centrale dello Stato, connesse al disavanzo di esercizio che si determinerà nell'anno 1980, non sono dovuti interessi.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, norme aventi forza di legge intese ad adeguare la contribuzione dovuta dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri alla speciale gestione per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti in modo da garantire l'equilibrio finanziario della gestione medesima tenendo conto degli interventi dello Stato previsti ai precedenti commi e degli aumenti delle prestazioni di cui alla presente legge.

Il provvedimento delegato dovrà uniformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) il contributo a carico di ciascun iscritto sarà stabilito con periodicità quadriennale e sarà costituito da una quota capitaria e da una quota commisurata al reddito aziendale;

2) la quota capitaria e le percentuali di commisurazione al reddito aziendale saranno rideterminate ogni quattro anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS;

3) la quota capitaria è rivalutata annualmente, nella misura del 100 per cento dell'aumento del costo-vita calcolato dall'ISTAT.

#### ART. 21.

*(Norme speciali per i liberi professionisti).*

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, norme intese a consentire ai liberi professionisti di optare per l'iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Le norme delegate dovranno prevedere le modalità del passaggio alle gestioni la-

voratori; autonomi INPS dei contributi già versati alle varie casse autonome dei liberi professionisti e i criteri con cui saranno computati i contributi predetti ai fini del calcolo della pensione.

#### TITOLO IV

#### RISTRUTTURAZIONE DELL'INPS

##### ART. 22.

*(Delega al Governo  
per la ristrutturazione dell'INPS).*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di approvazione della presente legge, norme per la riorganizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al fine di metterlo in condizione di adempiere più tempestivamente e correttamente alle proprie funzioni istituzionali, con particolare riferimento al calcolo ed al ricalcolo delle prestazioni previdenziali, all'erogazione delle stesse ed alla loro perequazione automatica.

##### ART. 23.

*(Composizione del consiglio  
di amministrazione dell'INPS).*

Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è composto dal presidente dell'Istituto e dai seguenti membri:

1) dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, dei quali uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni; uno in rappresentanza degli artigiani ed uno in rappresentanza degli esercenti attività commerciali;

3) sette rappresentanti dei datori di lavoro, dei quali quattro in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, di cui uno in rappresentanza delle aziende pubbliche; uno in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura; uno in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio, turismo ed attività affini ed ausiliarie; uno in rappresentanza dei datori di lavoro del credito, assicurazione e servizi tributari;

4) un rappresentante del personale dell'Istituto eletto dal personale medesimo, che partecipa alle sedute con voto deliberante quando sono esaminate questioni attinenti il personale;

5) due funzionari dell'amministrazione dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale in rappresentanza rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro e due supplenti di qualifica non inferiore a primo dirigente.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## TABELLA A.

PERCENTUALI DI COMMISURAZIONE DELLA PENSIONE  
ALLA RETRIBUZIONE DAL 1° GENNAIO 1981

	Anzianità contributiva	Percentuale (a)
	—	—
1	.	2,25
2	.	4,50
3	.	6,75
4	.	9
5	.	11,25
6	.	13,50
7	.	15,75
8	.	18
9	.	20,25
10	.	22,50
11	.	24,75
12	.	27
13	.	29,25
14	.	31,50
15	.	33,75
16	.	36
17	.	38,25
18	.	40,50
19	.	42,75
20	.	45
21	.	47,25
22	.	49,50
23	.	51,75
24	.	54
25	.	56,25
26	.	58,50
27	.	60,75
28	.	63
29	.	65,25
30	.	67,50
31	.	69,75
32	.	72
33	.	74,25
34	.	76,50
35	.	78,75
36	.	81
37	.	83,25
38	.	85,50
39	.	87,75
40	.	90

(a) La frazione di anno dà luogo ad un aumento della percentuale calcolato dividendo per 52 il prodotto ottenuto moltiplicando per 2,25 il numero delle settimane compreso nella frazione predetta.